



Consiglio Regionale
della Puglia

Testo legge n. 220/1.

LEGGE REGIONALE

“Interventi organizzativi a sostegno delle donazioni d’organo”.



LEGGE REGIONALE

“Interventi organizzativi a sostegno delle donazioni d’organo”.

**Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:**

TITOLO I

Art. 1

1. In ogni Azienda Unità sanitaria locale e in ogni Azienda ospedaliera della Regione Puglia il Direttore generale, su proposta del Coordinatore del Centro regionale di riferimento per i trapianti d’organo, nomina un Coordinatore locale dell’attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti, individuato tra i medici in servizio presso le Rianimazioni o le Direzioni sanitarie o tra i medici che anche ad altro titolo si occupano della materia.

Art. 2

1. Il Coordinatore locale opera in stretto collegamento con il Centro regionale di riferimento per i trapianti d’organo al fine di ottimizzare le possibilità di donazione degli organi.

2. In particolare, il Coordinatore locale provvede a:



- a) effettuare il monitoraggio continuo della attività assistenziale di rianimazione svolta negli ospedali dell'Azienda, segnalando la presenza dei potenziali donatori al Centro regionale di riferimento;
- b) favorire il miglioramento dell'organizzazione locale dell'attività di prelievo, sensibilizzando in tal senso tutto il personale sanitario;
- c) coordinare, in collaborazione con la Direzione sanitaria dell'Azienda e dell'Ospedale, le differenti fasi operative delle attività di prelievo;
- d) compilare, d'intesa con la Direzione sanitaria dell'Azienda e dell'Ospedale, il registro locale dei cerebrolesi deceduti, dei prelievi effettuati e delle cause che abbiano eventualmente impedito l'effettuazione dei prelievi. Tale registro va inviato ogni tre mesi al Centro regionale di riferimento e il riepilogo annuale va trasmesso al Centro stesso entro il 15 gennaio di ogni anno;
- e) fornire al Centro di riferimento regionale, in collaborazione con le Divisioni di nefrologia e dialisi operanti nell'Azienda Unità sanitaria locale o ospedaliera, i dati utili alla compilazione del registro regionale dei trapiantati renali;
- f) tenere i rapporti con le famiglie dei donatori;
- g) promuovere e gestire tutte le iniziative volte a migliorare l'attività di prelievo e trapianto, ivi compresi i relativi atti burocratici;
- h) organizzare incontri di promozione negli ospedali, nelle scuole e in altre istituzioni, in collaborazione con le associazioni di volontariato pertinenti.

Art. 3

1. Annualmente il Direttore generale dell'Azienda Unità sanitaria locale o ospedaliera definisce i programmi di sviluppo di prelievo d'organi e di tessuti.
2. L'attività del Coordinatore locale deve essere ricompresa, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di posizione, tra quelle di cui agli artt. 56 e 57 del CCNL della dirigenza medica e medico-veterinaria, quale funzione di carattere operativo professionale di notevole rilevanza aziendale e che comporta rilevanti competenze specialistico-funzionali.
3. Il Direttore generale dell'Azienda Unità sanitaria locale e ospedaliera può coinvolgere, per lo svolgimento dell'attività di prelievo e di trapianti, altre unità di personale le cui funzioni devono essere ricomprese:



**Consiglio Regionale
della Puglia**

4.

- a) per i dirigenti del ruolo sanitario, ai fini della retribuzione di posizione, tra quelle previste dall'art. 55 del CCNL per le dirigenze del ruolo sanitario, tecnico, amministrativo e professionale;
- b) per il personale del comparto, tra quelle per le quali spettano i compensi accessori, nei limiti e con le modalità stabiliti dall'art. 47 del CCNL dei dipendenti della sanità pubblica.

Art. 4

1. Il Coordinatore locale è coadiuvato da uno psicologo e da eventuale altro personale, individuati dalla Direzione sanitaria dell'Azienda.

TITOLO II

Art. 5

1. I responsabili dei Servizi di anestesia e rianimazione degli ospedali della regione Puglia, qualora sia ricoverato un paziente cui si riconosca la condizione di potenziale donatore - ricorrendo, se necessario, anche alla consulenza di anestesisti rianimatori o neurologi appartenenti ad altri ospedali - ne danno immediata comunicazione al proprio Direttore sanitario e al Coordinatore locale dell'attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti; questi ultimi inoltrano prontamente la segnalazione al Centro regionale di riferimento per i trapianti d'organo e curano, tramite i servizi mobili di pronto intervento, il trasferimento dei campioni biologici del potenziale donatore dall'ospedale allo stesso Centro regionale di riferimento.



Consiglio Regionale della Puglia

5.

Art. 6

1. Presso il Centro regionale di riferimento per i trapianti d'organo sono istituiti i seguenti elenchi di operatori, dipendenti di ruolo ospedalieri o universitari, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 578, disponibili a partecipare ai Collegi medico legali per l'accertamento di morte negli ospedali che ne facciano richiesta:

- a) elenco dei medici legali e degli anatomico-patologi appartenenti ai corrispondenti istituti, divisioni o servizi;
- b) elenco dei medici di direzione sanitaria;
- c) elenco degli anestesisti rianimatori appartenenti ai corrispondenti istituti, divisioni o servizi;
- d) elenco dei neurofisiopatologi, dei neurologi e dei neurochirurghi appartenenti ai corrispondenti istituti, divisioni o servizi;
- e) elenco dei tecnici addetti ai servizi di elettroencefalografia e degli infermieri professionali che abbiano svolto attività nei servizi di elettroencefalografia per almeno tre anni.

2 I Direttori generali delle Aziende Unità sanitarie locali e ospedaliere inviano al Centro regionale di riferimento per i trapianti d'organo le indicazioni nominative per la compilazione di detti elenchi, previa segnalazione del personale disponibile da parte dei dirigenti medici dei servizi interessati. Gli elenchi vengono aggiornati ogni sei mesi.

=

Art. 7

1. Le Aziende Unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere tenute ad effettuare prelievo di organi che non siano nella condizione di attivare il Collegio medico legale per l'accertamento di morte a causa della indisponibilità (anche temporanea) di una o più figure professionali necessarie a comporlo, stipulano tra loro convenzioni atte a garantire la costituzione di Collegi medico legali itineranti per territori provinciali o sub-provinciali. Nelle convenzioni vanno altresì previste le modalità di trasporto, tramite l'utilizzazione dei mezzi mobili di pronto intervento, delle apparecchiature necessarie a monitorare i parametri strumentali di morte.

2. I Direttori sanitari degli ospedali che sono tenuti ad effettuare attività di prelievo di organi, in caso verifichino comunque l'impossibilità di convocare il Collegio medico per l'accertamento di morte di un potenziale donatore, richiedono l'intervento del Centro



Consiglio Regionale della Puglia

5.

regionale di riferimento per i trapianti d'organo, che attiva le iniziative del caso utilizzando gli elenchi di operatori di cui all'art. 6.

3. Il Centro regionale di riferimento definisce le modalità organizzative e operative cui i Collegi medico legali itineranti devono attenersi.

Art. 8

1. Il Coordinamento del Collegio medico per l'accertamento di morte è assicurato dal medico anestesista rianimatore che ne fa parte.

Art. 9

1. Il Centro regionale di riferimento per i trapianti d'organo individua l'èquipés di prelievo per i differenti organi e per i tessuti e coordina, insieme al Direttore sanitario dell'ospedale sede del prelievo, le modalità e i tempi per il trasporto delle équipes chirurgiche e degli organi e tessuti prelevati.

Art. 10

1. I Direttori Generali delle Aziende Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere dispongono tempestivamente tutte le opportune iniziative volte ad assicurare la disponibilità dei cardiologi o di altri medici dipendenti o convenzionati (medici di base o di guardia medica) per l'effettuazione dell'accertamento di morte che consenta il prelievo delle cornee dei donatori deceduti al di fuori delle strutture ospedaliere.

2. In ogni Azienda Unità sanitaria locale viene attivata una linea telefonica con ascolto nelle ventiquattro ore giornaliere per accogliere le richieste di prelievo di cornee



Consiglio Regionale
della Puglia

7.

a domicilio. Di tale iniziativa va data costante e capillare informazione alla popolazione locale.

3. La richiesta di prelievo domiciliare di cornee va tempestivamente inoltrata al Coordinatore locale o a chi ne svolge temporaneamente le funzioni acchè siano immediatamente attivate le procedure per l'accertamento di morte e il prelievo di cornee.

TITOLO III

Art. 11

1. Agli oneri rinvenienti dalla presente legge le Aziende Unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere faranno fronte con le quote indistinte del Fondo sanitario nazionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (rag. Lucio Tarquinio)

I CONSIGLIERI SEGRETARI F.F.
F.to (dott. Pietro Lospinuso-sig.ra D'Erario Grazia)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F.
F.to (sig. Alfonso Vigilante)



Consiglio Regionale
della Puglia

84

E' estratto del verbale della seduta del 26 maggio 1998 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (rag. Lucio Tarquinio)

I CONSIGLIERI SEGRETARI F.F.

F.to (dott. Pietro Lospinuso-sig.ra D'Erario Grazia)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F.

F.to (sig. Alfonso Vigilante)